



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 31 gennaio 2019
(OR. en)

6044/19

**Fascicolo interistituzionale:
2017/0136 (COD)**

EF 41
ECOFIN 113
SURE 10
CODEC 287
DELECT 19

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	31 gennaio 2019
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	C(2019) 794 final
Oggetto:	REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE del 30.1.2019 che modifica il regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco dei soggetti esonerati

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2019) 794 final.

All.: C(2019) 794 final



Bruxelles, 30.1.2019
C(2019) 794 final

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 30.1.2019

che modifica il regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco dei soggetti esonerati

(Testo rilevante ai fini del SEE)

RELAZIONE

1. CONTESTO DELL'ATTO DELEGATO

Il 29 marzo 2017 il Regno Unito ha notificato l'intenzione di recedere dall'Unione a norma dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea. I trattati cesseranno di applicarsi al e nel Regno Unito a decorrere dalla data di entrata in vigore di un accordo sul recesso o, in mancanza di tale accordo, due anni dopo la notifica, a meno che il Consiglio europeo, d'intesa con il Regno Unito, non decida all'unanimità di prorogare tale periodo. A decorrere dal momento in cui il diritto dell'Unione cessa di applicarsi al e nel Regno Unito, l'esenzione dei membri del Sistema europeo di banche centrali (SEBC), degli altri enti degli Stati membri che svolgono funzioni analoghe e degli enti pubblici dell'Unione incaricati della gestione del debito pubblico o che intervengono nella medesima di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2015/2365¹ (SFTR) non si applicherà più alla banca centrale del Regno Unito o agli enti pubblici britannici incaricati della gestione del debito pubblico o che intervengono nella medesima.

A titolo dell'articolo 2, paragrafo 4, dell'SFTR, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 30 per modificare l'elenco dei soggetti esonerati di cui all'articolo 2, paragrafo 2, dell'SFTR.

A norma dell'articolo 2, paragrafo 4, dell'SFTR, la Commissione europea ha valutato il trattamento internazionale che il Regno Unito applica alle banche centrali e ad altri enti pubblici incaricati della gestione del debito pubblico o che intervengono nella medesima in ordine alle operazioni di finanziamento tramite titoli (SFT). Detta valutazione è contenuta in una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio che accompagna il presente atto delegato. La relazione conclude che, allo stato attuale, è opportuno aggiungere all'elenco dei soggetti esonerati ai sensi dell'SFTR la banca centrale del Regno Unito e gli enti pubblici britannici incaricati della gestione del debito pubblico o che intervengono nella medesima.

Con lettera alla Commissione del 28 gennaio 2019 il Regno Unito ha assicurato che, a decorrere dal momento in cui il diritto dell'Unione cessa di applicarsi nel Regno Unito, i membri del SEBC e gli altri enti degli Stati membri che svolgono funzioni analoghe nonché gli altri enti dell'Unione incaricati della gestione del debito pubblico o che intervengono nella medesima saranno esonerati dall'applicazione delle norme nazionali del Regno Unito equivalenti al regolamento (UE) 2015/2365 secondo modalità analoghe a quelle adottate dalla Commissione. Nella medesima lettera il Regno Unito ha anche fornito rassicurazioni sullo status, i diritti e gli obblighi dei membri del SEBC nel diritto interno del Regno Unito.

2. CONSULTAZIONI PRECEDENTI L'ADOZIONE DELL'ATTO

I servizi della Commissione hanno consultato il gruppo di esperti del comitato europeo dei valori mobiliari, costituito da rappresentanti degli Stati membri.

¹ Regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 1).

3. ELEMENTI GIURIDICI DELL'ATTO DELEGATO

L'articolo 1 specifica le modifiche da apportare al regolamento (UE) 2015/2365.

L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale e si applica a decorrere dal giorno successivo a quello in cui l'SFTR cessa di applicarsi al e nel Regno Unito.

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 30.1.2019

che modifica il regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco dei soggetti esonerati

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo¹, in particolare l'articolo 2, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il 29 marzo 2017 il Regno Unito ha notificato l'intenzione di recedere dall'Unione a norma dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea. I trattati cesseranno di applicarsi al Regno Unito a decorrere dalla data di entrata in vigore di un accordo sul recesso o, in mancanza di tale accordo, due anni dopo la notifica, a meno che il Consiglio europeo, d'intesa con il Regno Unito, non decida all'unanimità di prorogare tale periodo.
- (2) L'accordo sul recesso, quale convenuto tra i negoziatori, contiene le modalità di applicazione delle disposizioni del diritto dell'Unione al e nel Regno Unito oltre la data in cui i trattati cesseranno di applicarsi al Regno Unito. Se l'accordo entra in vigore, il regolamento (UE) 2015/2365, in particolare l'esenzione di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), di detto regolamento, si applicherà al e nel Regno Unito durante il periodo di transizione conformemente a tale accordo e cesserà di applicarsi alla fine di tale periodo.
- (3) In assenza di disposizioni speciali, il recesso del Regno Unito dall'Unione avrebbe come conseguenza che l'esenzione dei membri del Sistema europeo di banche centrali (SEBC) e di altri enti pubblici degli Stati membri che svolgono funzioni analoghe nonché degli altri enti pubblici dell'Unione incaricati della gestione del debito pubblico o che intervengono nella medesima di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2015/2365 non sarà più applicabile alla banca centrale del Regno Unito e agli altri enti britannici che svolgono funzioni analoghe nonché ad altri enti pubblici incaricati della gestione del debito pubblico o che intervengono nella medesima nel Regno Unito.
- (4) La Commissione ha effettuato una valutazione del trattamento internazionale riservato alle banche centrali e agli enti pubblici incaricati della gestione del debito pubblico o che intervengono nella medesima dalle norme applicabili nel Regno Unito in ordine alle operazioni di finanziamento tramite titoli dopo il recesso dall'Unione e ha presentato le sue conclusioni al Parlamento europeo e al Consiglio.

¹ GU L 337 del 23.12.2015, pag. 1.

- (5) Nella valutazione la Commissione ha concluso che la banca centrale del Regno Unito e gli enti pubblici britannici incaricati della gestione del debito pubblico o che intervengono nella medesima dovrebbero essere esonerati dall'obbligo di segnalazione di cui all'articolo 4 e dai requisiti di trasparenza relativi al riutilizzo di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) 2015/2365.
- (6) Le autorità del Regno Unito hanno fornito rassicurazioni sullo status, i diritti e gli obblighi dei membri del SEBC, in particolare sull'intenzione di concedere ai membri del SEBC e agli altri enti degli Stati membri che svolgono funzioni analoghe nonché agli altri enti pubblici dell'Unione incaricati della gestione del debito pubblico o che intervengono nella medesima un'esenzione analoga a quella di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/2365.
- (7) Di conseguenza, la banca centrale del Regno Unito e gli altri enti che svolgono funzioni analoghe nonché gli altri enti pubblici incaricati della gestione del debito pubblico o che intervengono nella medesima nel Regno Unito dovrebbero essere inclusi nell'elenco dei soggetti esonerati di cui al regolamento (UE) 2015/2365.
- (8) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2015/2365.
- (9) La Commissione continua a monitorare regolarmente il trattamento riservato alle banche centrali e agli enti pubblici esonerati dall'obbligo di segnalazione e dai requisiti di trasparenza relativi al riutilizzo inclusi nell'elenco di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/2365. L'elenco può essere aggiornato alla luce dello sviluppo della regolamentazione in tali paesi terzi e tenendo conto di eventuali nuove fonti di informazione. Il riesame potrebbe comportare l'esclusione di taluni paesi terzi dall'elenco dei soggetti esonerati.
- (10) Il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore con urgenza e dovrebbe applicarsi a decorrere dal giorno successivo a quello in cui il regolamento (UE) 2015/2365 cessa di applicarsi al e nel Regno Unito,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/2365 è aggiunta la seguente lettera c):

"c) la banca centrale e gli altri enti che svolgono funzioni analoghe nonché gli altri enti pubblici incaricati della gestione del debito pubblico o che intervengono nella medesima nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord."

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal giorno successivo a quello in cui il regolamento (UE) 2015/2365 cessa di applicarsi al e nel Regno Unito.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30.1.2019

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER